



6 settembre 2021 (RM 154-169/2021)

MM 10/2021 concernente il credito di CHF 63'000.– per la realizzazione del parco giochi sul mappale 2332 RFD di proprietà della Parrocchia Lavertezzo, unitamente alla convenzione che disciplina i rapporti fra la Parrocchia e il Comune Lavertezzo

1	Situazione	2
2	Progetto	3
2.1	Relazione tecnica.....	3
2.2	Investimento	4
3	Convenzione	4
3.1	Art. 1 – Basi legali	4
3.2	Art. 2 – Scopo.....	4
3.3	Art. 3 – Locazione	4
3.4	Art. 4 – Sfruttamento	4
3.5	Art. 5 – Durata e disdetta.....	5
3.6	Art. 6 – Entrata in vigore.....	5
3.7	Art. 7 – Entrata in possesso dell’arredo in caso di disdetta della Parrocchia	5
3.8	Art. 8 – Mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune	5
3.9	Art. 9 – Disposizioni particolari.....	5
3.10	Art. 10 – Abrogazione	5
3.11	Art. 11 – Riserva a nuova disposizione di legge	5
3.12	Art. 12 – Planimetria.....	5
4	Conseguenze finanziarie.....	6
4.1	Introduzione	6
4.2	Determinazione.....	6
4.3	Cespiti	6
5	Conclusioni.....	6
5.1	Attribuzione MM	6
5.2	Proposta di decisione	7
6	Abbreviazioni	7
7	Planimetria.....	8
8	Convenzione	9

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per esame e giudizio il credito di CHF 63'000.— per la realizzazione del parco giochi sul mappale 2332 RFD di proprietà della Parrocchia Lavertezzo, unitamente alla convenzione che disciplina i rapporti fra la Parrocchia e il Comune Lavertezzo.

1 Situazione

In data 30 ottobre 1998 le parti contraenti ossia il Comune Lavertezzo (ente terzo), la Parrocchia Lavertezzo (proprietaria del fondo 2332 RFD) e il Gruppo Parco Giochi (detto in seguito GPG, Associazione neo costituita per la promozione e concretizzazione inerente la realizzazione di un parco giochi) sottoscrivevano una convenzione.

Il Comune, come parte terza, aveva quali obblighi:

- non vincolante, di contribuire, nella misura in cui il gruppo non fosse in grado di autofinanziarsi, agli oneri di manutenzione e di gestione (punto 3.2.5);
- vincolante, di assicurare costantemente il taglio dell'erba, la potatura della siepe, la vuotatura dei cestini, la pulizia e la manutenzione del fondo in generale (punto 5.4).

Il GPG, fino all'anno 2017 si è assunto spontaneamente la manutenzione del verde. Successivamente ha richiesto supporto al Comune, per il tramite della squadra esterna, attivando la clausola dei cui al punto 5.4.

Nel quadriennio 2017-2020, il Comune ha adottato misure di sicurezza all'arredo, sono stati allontanati quei giochi che presentavano un marcato stato di degrado e che potevano pregiudicare l'incolumità dei fruitori.

Sotto l'aspetto formale il Municipio era in attesa dello scioglimento del GPG, previsto inizialmente a primavera 2020, poi posticipato in autunno 2020; ma a seguito delle restrizioni COVID-19 la decisione è stata adottata solo nel giugno 2021.

Preso atto della decisione assembleare del GPG, le parti contraenti rimaste in campo sono la Parrocchia e il Comune Lavertezzo. A seguito dei contatti post-scioglimento del GPG, la Parrocchia mettere ancora a disposizione quest'area verde al Comune, il quale è fermamente ad offrire nuovamente un parco giochi adeguatamente strutturato che possa fungere anche da luogo aggregativo grazie allo stabile della Parrocchia. Questa esigenza è pervenuta sia dai nostri cittadini che dagli allievi del nostro Istituto scolastico comunale.

2 Progetto

2.1 Relazione tecnica

Nel corso dell'inverno 2020, il parco giochi è stato smantellato dagli operai della squadra UTC. Il degrado dell'infrastruttura in legno non garantiva ormai da tempo gli standard di sicurezza UPI richiesti.

In base alle esigenze degli utilizzatori e naturalmente nel rispetto delle direttive UPI, il Municipio ha provveduto ad allestire il progetto indicato nel capitolo 7, su indicazioni di una ditta specializzata.

Per l'arredo dell'area ci si è indirizzati verso nuovi giochi di standard medio-alto, in acciaio inox e legno di robinia, materiali molto resistenti che dovrebbero limitare al massimo la manutenzione ordinaria. La torre multifunzione, punto centrale della struttura, è stata pensata per l'utilizzo di bambini anche più grandi.

Dal punto di vista dello scadenziario, si ipotizza l'inizio dei lavori a fine inverno 2022 per poter terminarli nella primavera 2022.

Per lo svolgimento di alcuni lavori di costruzione, gli operai della squadra UTC, oltre ad eseguire in piena autonomia gli interventi di giardiniere, saranno da supporto alle ditte che opereranno sul futuro cantiere, la direzione lavori sarà assicurata dall'UTC.

L'investimento può avere una variazione -/+ 10%, sulla base di progetto aggiornato in data 27 luglio 2021, unitamente alla stima effettuata dall'UTC per le restanti posizioni.

2.2 Investimento

Pos.	Descrittivo	CHF
1	Offerta ditta specializzata	35'843
2	Stima costi opere da impresario costruttore (impianto cantiere, scavo generale e scavi generali, formazioni e massetti in calcestruzzo, aiuto alla posa dei giochi, opere di reinterro, varie)	18'000
3	Prestazioni operai squadra comunale (smantellamento parco giochi esistente, supporto alle ditte esterne per lavori vari, opere da giardiniere), compreso il materiale acquistato dal Comune	6'000
4	Varie e imprevisti	<u>3'000</u>
	Totale complessivo IVA inclusa	62'843
	Totale arrotondato	63'000

3 Convenzione

Per effettuare l'opera del presente MM, occorre stipulare una nuova convenzione con la Parrocchia di Lavertezzo, in quanto il fondo è di loro proprietà.

La proposta è contenuta nel punto 8.
Qui di seguito diamo le motivazioni dei singoli articoli.

3.1 Art. 1 – Basi legali

Sono indicate le principali basi legali sui cui poggia la convenzione.

3.2 Art. 2 – Scopo

Sono indicate le parti contraenti e l'oggetto trattato nella convenzione.

3.3 Art. 3 – Locazione

Nessuna condizione.

3.4 Art. 4 – Sfruttamento

Sono indicati gli interventi che il Comune può svolgere in autonomia senza coinvolgere preliminarmente la Parrocchia.

3.5 Art. 5 – Durata e disdetta

Prevediamo che l'investimento effettuato dal Comune rimanga in suo possesso fintanto che esso sia ammortizzato contabilmente. Le norme contabili prevedono un lasso temporale di 10 anni.

Inoltre chiediamo la competenza di poter procedere alla disdetta, in quanto se essa non è fosse delegata al Municipio, dovrebbe essere ratificata dal Consiglio comunale a seguito di un MM.

3.6 Art. 6 – Entrata in vigore

Secondo il programma lavori indicato nel capitolo 2.1 Relazione tecnica; chiediamo che la convenzione sia in essere a decorrere dall'1 gennaio 2022.

3.7 Art. 7 – Entrata in possesso dell'arredo in caso di disdetta della Parrocchia

A seguito della norma di cui all'art. 5, se la Parrocchia volesse disporre della proprietà, prima che l'investimento sia ammortizzato, verrà effettuata una retrocessione sulla base del valore residuo.

3.8 Art. 8 – Mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune

Il cpv 1 definisce quali lavori dovrà prendersi a carico il Comune nel caso in cui non intendesse più rinnovare la convenzione.

Il cpv 2 dà la possibilità alla Parrocchia di subentrare alla gestione del parco giochi, definendo, a priori, l'eventuale valore di riscatto dell'infrastruttura.

3.9 Art. 9 – Disposizione particolari

Nell'ambito dei rapporti bilaterali con la Parrocchia si è mantenuto questa clausola, già presente nella precedente Convenzione.

3.10 Art. 10 – Abrogazione

Con l'entrata in vigore della convenzione sarà abrogata quella sottoscritta in data 30 ottobre 1998.

3.11 Art. 11 – Riserva a nuova disposizione di legge

Questa disposizione permette di adattare automaticamente la convenzione, nel caso in cui le norme di riferimento dovessero subire delle modifiche, senza passare obbligatoriamente per una successiva ratifica dal Legislativo comunale, ma con l'impegno di comunicarlo.

3.12 Art. 12 – Planimetria

La planimetria allegata permette una migliore comprensione dell'area che la Parrocchia mette a disposizione per la realizzazione del parco giochi.

4 Conseguenze finanziarie

4.1 Introduzione

L'onere sarà interamente a carico del Comune.

4.2 Determinazione

A seguito delle modifiche che sono state apportate alla LOC, dal 1. gennaio 2009 i messaggi municipali per le spese d'investimento devono contenere le indicazioni sulle conseguenze finanziarie, qualora le stesse comportino una spesa netta superiore al 10 % del gettito di imposta cantonale del Comune o a CHF 1'000'000.—¹.

Constatato che l'ultimo gettito d'imposta cantonale del Comune accertato è il 2018 e che lo stesso ammonta a CHF 4'136'460.—, ne consegue che le stesse non vanno elaborate.

4.3 Cespiti

Il presente investimento è inserito nel seguente cespite:

- 1404.500.001 (conto bilancio 1404.500), CHF 63'000.—.

5 Conclusioni

5.1 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC e 45, 47 e 48 ROC, si attribuiscono

***alla Commissione della gestione,
alla Commissione delle petizioni e
alla Commissione edilizia e opere pubbliche***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero dovrà pervenire, al segretario comunale, in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

¹ Art. 164b LOC e 15 RgfLOC

5.2 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamati gli art. 13 let. e), 13 cpv 3 e 193a LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. 1.1 il progetto e preventivo definitivo per la realizzazione del parco giochi di proprietà sul mappale 2332 RFD di Parrocchia Lavertezzo, unitamente alla convenzione che disciplina i rapporti fra la Parrocchia e il Comune Lavertezzo;
- 1.2 il credito CHF 63'000.— per l'edificazione del parco giochi sul mappale 2332 RFD di proprietà della Parrocchia Lavertezzo, unitamente alla convenzione che disciplina i rapporti fra la Parrocchia e il Comune Lavertezzo;
- 1.3 la suddivisione secondo i cespiti di cui al capitolo 4.3;
- 1.4 il credito di cui al punto 1.2 del dispositivo di risoluzione decadrà entro 2 anni dall'ultima possibilità di ricorso.
2. 2.1 approvare la convenzione secondo il punto 8.


PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

La Sindaca:

Il Segretario:



T. Bettazza



D. Gianella

6 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
CHF	franchi svizzeri.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
LPi	Legge sulla perequazione finanziaria.
MM	messaggio municipale.
n.	numero/i.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RgfLOC	Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
RM	risoluzione municipale.
SEL	Sezione enti locali.

7 Planimetria



8 Convenzione

CONVENZIONE

CHE REGOLA FRA IL COMUNE DI LAVERTEZZO E LA PARROCCHIA DI LAVERTEZZO L'UTILIZZO DEL MAPPALE 2332 RFD QUALE PARCO GIOCHI PER LA COLLETTIVITÀ.

CAPITOLO I PREAMBOLO

- Basi legali** **Art. 1** ¹ Le basi legali che regolano la presente convenzione sono ancorate:
- negli art. 151 cpv 1 e 193 a Legge organica comunale;
 - nell'art. 1 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.

CAPITOLO II ACCORDI PER L'UTILIZZO DEL FONDO 2332 RFD O PARTE DI ESSO

- Scopo** **Art. 2** ¹ La presente convenzione regola l'utilizzo parziale del mappale 2332 RFD, come da planimetria annessa all'art. 12 (detto in seguito fondo ed evidenziato in verde) a favore del Comune Lavertezzo (detto in seguito Comune), per insediare il parco giochi comunale (detto in seguito arredo) da mettere a disposizione della collettività.

- Locazione** **Art. 3** ¹ La Parrocchia mette a disposizione a titolo gratuito il fondo e permette inoltre di usufruire della pavimentazione dura presente nel mappale (come da planimetria annessa all'art. 12 ed evidenziato in arancione).

- Sfruttamento** **Art. 4** ¹ Il Comune sfrutta il fondo in modo autonomo, senza coinvolgimento preventivo della Parrocchia:
- a. per installare, sostituire ed effettuare la manutenzione dell'arredo;
 - b. per la manutenzione ordinaria dell'area verde.

- Durata e disdetta** **Art. 5** ¹ La presente convenzione ha una durata di 10 anni (ammortamento BA), dall'entrata in vigore di cui all'art. 6.
- ² Alla scadenza di cui al cpv 1, se non disdetta, si rinnova tacitamente di 5 anni.
- ³ La disdetta unilateralmente può essere data con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.
- ⁴ La disdetta da parte del Comune è delegata dal Consiglio comunale al Municipio.

- Entrata in vigore** **Art. 6** ¹ La presente convenzione, riservata la ratifica da parte dell'autorità superiore, entra in vigore l'1.01.2022.
- Entrata in possesso dell'arredo in caso di disdetta della Parrocchia** **Art. 7** ¹ Nel caso in cui la Parrocchia esercitasse il diritto di disdetta della convenzione, l'entrata in possesso dell'arredo, sottostà ad indennità che è determinata dal valore allibrato a bilancio dei beni amministrativi comunali.
- Mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune** **Art. 8** ¹ Nel caso in cui il Comune non intendesse rinnovare la convenzione, esso procederà allo smontaggio dell'arredo ed a ripristinare il fondo allo stato originario, entro 3 mesi dalla scadenza, a sue spese.
² Se la Parrocchia volesse gestire autonomamente il parco giochi, si applicherà l'art. 7.
- Disposizione particolari** **Art. 9** ¹ Il Comune, quale proprietario, s'impegna a garantire, che per tutta la durata della presente convenzione, il fondo 2230 RFD possa essere utilizzato quale area di parcheggio durante le funzioni religiose.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Abrogazione** **Art. 10** ¹ Con l'entrata in vigore della presente convenzione, quella sottoscritta in data 30 ottobre 1998 è abrogata.
- Riserva a nuova disposizione di legge** **Art. 11** ¹ È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.
² I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Planimetria **Art. 12**

- area verde parco giochi
- pavimentazione dura
- edificio Parrocchia

